

STATUTO

**L'AQUILONE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MALO VI VIA DON BRIZZI 2

Numero REA: VI - 223483

Codice fiscale: 02318070246

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	
	di Commercio di Vicenza autorizzata con prot. n. 11895 del	
	19/07/00 del Ministero delle finanze - Dip. delle Entrate -	
	Ufficio delle Entrate Vicenza 1."	
	Allegato "A" all'atto n. 77.125 di Repertorio e n. 11.617	
	di Raccolta	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 1	
	E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità	
	prevalente con la denominazione:	
	"L'AQUILONE Società Cooperativa Sociale a r.l." .	
	Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto	
	compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli	
	amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del	
	Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente	
	i bilanci.	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti	
	previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue	
	successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori	
	o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci	
	dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente	
	statuto alla normativa in tema di società per azioni, in	

	quanto compatibile.	
	La cooperativa ha sede in Malo (VI).	
	Con delibera degli organi competenti la cooperativa può	
	istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi	
	associativi ed economici che si propongono iniziative	
	mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli	
	scopi della società.	
	Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si	
	intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio	
	comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio	
	nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il	
	proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a	
	cura degli amministratori essere annotati e risultare dal	
	libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel	
	libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica	
	per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre	
	ipotesi.	
	Così pure i domicili degli amministratori, dei sindaci, del	
	revisore e dei liquidatori per tutti i loro rapporti con la	
	società sono quelli risultanti a loro cura (anche per	
	eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai	
	libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi	
	indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.	
	Articolo 2	

	La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea	
	assunta con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente	
	statuto.	
	Articolo 3	
	La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha	
	fini di lucro.	
	La Cooperativa ha lo scopo:	
	- di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi sociali e socio-sanitari ai	
	sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/1991.	
	di essere struttura di pubblico interesse che crea uno spazio	
	educativo tale da rispondere ai bisogni primari dell'infanzia	
	ed alle esigenze sociali della cittadinanza;	
	- di essere servizio sociale di assistenza ed animazione per	
	l'infanzia;	
	- di favorire i rapporti di socializzazione;	
	- di essere servizio socio-sanitario di prevenzione, recupero	
	ed educazione igienico-sanitaria, ginnica ed alimentare;	
	- di provvedere allo sviluppo psico-fisico del minore tramite	
	l'apporto di personale specializzato;	
	- di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e	
	di contribuire al miglioramento delle loro condizioni	

	sociali, economiche, professionali, tramite l'esercizio in	
	forma associata dell'impresa sociale. Per il raggiungimento	
	di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la	
	cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto mutualistico di lavoro.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi	
	dell'art. 2521 del Codice Civile. I soci hanno il diritto e	
	il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento	
	e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa	
	sociale, con riferimento alle funzioni tecniche,	
	amministrative, organizzative e gestionali.	
	La cooperativa intende perseguire le proprie finalità	
	mediante la gestione di servizi socio-sanitari, sociali ed	
	educativi quali:	
	- la gestione di asili nido e di servizi per l'infanzia;	
	- la gestione di scuole materne;	
	- attività di baby sitter;	
	- attività di animazione infantile, grafico pittoriche,	
	ludiche, musicali e di drammatizzazione;	
	- attività di inserimento sociale di bambini portatori di	
	handicap;	
	l'organizzazione di incontri tra la cittadinanza, le famiglie	
	e gli operatori al fine di programmare e realizzare momenti	
	di partecipazione collettiva su tutti gli aspetti	
	dell'attività della cooperativa;	

	- attività di assistenza, animazione ludico-ricreativa,	
	gestione di soggiorni di vacanza, rivolte ai minori della	
	comunità territoriale;	
	- attività di sostegno educativo e di assistenza	
	socio-sanitaria, anche domiciliare, e di supporto	
	psicoterapeutico a minori in situazione di disagio, a	
	disabili e alle loro famiglie;	
	- gestione di comunità alloggio e di strutture e centri di	
	accoglienza, residenziali e diurni, anche con la possibilità	
	di somministrazione di cibi e bevande;	
	- attività di recupero delle capacità personali e loro	
	funzionale mantenimento, valorizzazione sociale delle	
	potenzialità di giovani e di disabili;	
	- attività di prevenzione, educazione, sostegno,	
	riabilitazione e inserimento nell'ambiente familiare,	
	scolastico, e sociale in genere a favore di giovani in	
	situazione di disagio e di disabili;	
	attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca,	
	informazione e sensibilizzazione sui problemi legati al	
	disagio sociale e all'handicap;	
	- attività di formazione e aggiornamento culturale e	
	professionale rivolta agli stessi soggetti marginali, ai loro	
	familiari, ai soci e ad operatori sociali;	
	- attività di scambio socio-culturale con altre cooperative,	
	associazioni o Amministrazioni pubbliche italiane od estere.	

	La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta	
	anche mediante accordi di collaborazione, concessione e	
	convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà	
	inoltre partecipare a pubblici appalti.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e	
	immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente	
	e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa	
	esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del	
	pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere	
	fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di	
	terzi, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere,	
	solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento,	
	sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in	
	società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio	

	presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art.	
	11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia	
	bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di	
	attuazione e successive modificazioni; le modalità di	
	esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito	
	regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme	
	consentite dalla legge.	
	La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire	
	solo a investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526, comma	
	4, c.c..	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Articolo 4	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere	
	inferiore al minimo di legge.	
	Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in	
	contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire	
	gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e	
	successive integrazioni e modificazioni, i soci:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto	
	previsto dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	Possono essere soci lavoratori coloro che esercitino attività	

	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa e che, per loro effettiva capacità di lavoro,	
	attitudini, specializzazione professionale, possono	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci	
	anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche	
	od affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino	
	in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Possono inoltre essere ammessi soci sovventori ai sensi della	
	legge 31.01.1992, n. 59.	
	Nel caso in cui il numero dei soci è di almeno nove, possono	
	essere altresì soci le società Cooperative, le Associazioni e	
	gli Enti senza finalità di lucro che abbiano fra gli scopi	
	sociali quelli mutualistici, assistenziali, formativi,	
	culturali e ricreativi affini alle finalità della Cooperativa.	
	Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono	
	essere ammessi in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro	
	inserimento nell'impresa.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a tre anni.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	

	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci	
	cooperatori dall'art. 9 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) la difficoltà o impossibilità sotto il profilo economico	
	od organizzativo del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la	
	compagine societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	

	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione ai	
	sensi dell'art. 2528 c.c..	
	Articolo 5	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di	
	obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	fiscale e attività svolta;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.	
	- dichiarazione espressa e separata di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta all'art. 33 del presente	
	statuto.	
	Nel caso di persona giuridica o altro ente questa dovrà	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	

	ha deciso l'adesione.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide	
	il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della	
	quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un	
	mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione relativa all'accettazione della domanda,	
	questa si intende come non avvenuta.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica	
	quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c..	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 6	
	I soci devono sottoscrivere e versare almeno una quota del	
	valore nominale di Euro 120,00 (centoventi virgola zero	
	zero).	
	Ogni socio non può possedere una quota superiore al limite	
	massimo previsto dalla legge.	
	I soci sono obbligati:	
	- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	

	partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi	
	stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso	
	la società se la cessione non è autorizzata dagli	
	amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530	
	del codice civile.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art. 2476 comma 2 c.c., hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e di consultare, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende	
	procedere alla consultazione dei libri sociali o dei	

	documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta	
	scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la	
	data d'inizio della consultazione entro trenta giorni dal	
	ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al	
	richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax. La	
	consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della	
	società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali	
	diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo 7	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa	
	di morte, se il socio è persona fisica. La qualità di socio	
	si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione	
	se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. il recesso è	
	consentito al socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico	
	lavorativo con la cooperativa o l'attività di volontariato	

	presso la stessa.	
	La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma	
	dell'art. 2532 C.C..	
	Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra	
	socio e società il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi	
	prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura	
	dell'esercizio successivo se la domanda è presentata	
	successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Articolo 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di	
	Amministrazione può escludere il socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi	
	sociali risultando inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	

	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	- senza giustificato motivo non adempia al versamento delle	
	quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il	
	socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e	
	l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da	
	detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano	
	interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della	
	cooperativa;	
	- che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché	
	formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa	
	sociale;	
	- che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto	
	di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato	
	l'attività di volontariato;	
	- che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o diserti senza giustificato motivo	

	espresso in forma scritta due assemblee consecutive.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione del rapporto mutualistico lavorativo.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessa per qualsiasi causa.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	l'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura degli Amministratori.	
	Agli effetti del diritto di cui all'articolo 11 successivo,	
	lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione,	
	limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di	
	questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo	
	fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione,	
	fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali	
	prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 33 dello	
	statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione.	
	Articolo 10	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono	

	l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Articolo 11	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle quote di capitale da essi possedute la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio, e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza	
	di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale	
	deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere	
	dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto	
	bilancio.	
	Articolo 12	
	In caso di morte del socio, se gli eredi non hanno i	
	requisiti per l'ammissione nella società o non vogliono	
	subentrare, maturano il diritto al rimborso delle quote	
	possedute dal defunto nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	L'accertamento del possesso da parte degli eredi dei	
	requisiti previsti per l'ammissione è sancito con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione.	

	Articolo 13	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere il rimborso delle quote possedute per	
	iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di	
	decadenza del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei	
	mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 11	
	(undici) e 12 (dodici). Le quote per le quali non sarà stato	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute,	
	con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo	
	di riserva legale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E QUOTE	
	Articolo 14	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna del valore di Euro 120,00	
	(centoventi virgola zero zero), nonché dagli eventuali	
	conferimenti dei soci sovventori confluenti nel fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da altre riserve o fondi;	
	d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al	
	fine di essere impiegata negli scopi sociali.	
	Articolo 15	

	Le quote sottoscritte dovranno essere versate immediatamente	
	dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.	
	Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere	
	sottoposte a pegno o vincolo e cedute a soci o terzi con	
	effetti verso la società con le modalità di cui al precedente	
	art. 6.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a 120,00 (centoventi virgola zero zero) Euro ne superiore ai	
	limiti stabiliti dalle leggi vigenti.	
	Articolo 16	
	Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non	
	minore del 30% (trenta per cento) sugli utili di esercizio.	
	TITOLO IV	
	GESTIONE SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 17	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo	
	Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo	
	presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione	
	entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo	
	comma dell'art. 2364 C.C.. L'organo Amministrativo dovrà	

	esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le	
	ragioni della dilazione.	
	Articolo 18	
	Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo, previo	
	esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va	
	predisposta, nel caso di obbligo di Legge, la relazione degli	
	amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del	
	Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere	
	cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota	
	integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice	
	Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del	
	bilancio devono essere riportati separatamente i dati	
	relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Articolo 19	
	L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio	
	può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti	
	economici ulteriori a titolo di ristoro proporzionalmente	
	alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I ristorni	
	possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti	
	retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori	
	forme previste dall'art. 2545 sexies C.C.. La ripartizione	

	del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai	
	sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli	
	amministratori sulla base, per i soci lavoratori, della	
	combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate	
	ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica	
	professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il	
	tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto	
	di lavoro.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla	
	destinazione dell'eventuale utile di esercizio con le	
	seguenti modalità:	
	1. una quota non inferiore al 30% al fondo riserva legale;	
	2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	stessa;	
	3. un'eventuale quota a remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla	

	legge;	
	5. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini	
	mutualistici.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto	
	qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo	
	scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le	
	condizione di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.	
	904 e successive modifiche ed integrazioni.	
	TITOLO V	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo 20	
	L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori	
	dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera	
	raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da	
	inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista	
	una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	Articolo 21	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta	
	elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima	
	della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta	
	elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro	

	soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà	
	mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet	
	(Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale	
	convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo	
	delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale	
	sociale e sia intervenuto o informato l'Organo	
	Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora	
	esistente, e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità	
	dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	L'assemblea:	
	a) approva il bilancio;	
	b) procede alla nomina gli amministratori;	
	c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	

	d) determina la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci ove la carica non sia gratuita;	
	e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;	
	g) delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale e l'ammissione di soci sovventori;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi	
	stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita	
	sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di	
	scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di	
	istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale	
	apposito regolamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione	
	dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia	
	presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di	
	voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve	
	essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla	
	richiesta.	
	Articolo 22	

	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Articolo 23	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro	
	socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega	
	scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può	
	rappresentare per delega più di 2 (due) soci.	
	Non possono essere delegati né gli amministratori, né i	
	sindaci, né i dipendenti della società.	
	Articolo 24	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra	
	persona scelta dall'Assemblea seduta stante.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed	
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle	
	votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con	
	interventuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	

	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in	
	cui si tiene la riunione.	
	Articolo 25	

	L'assemblea, in prima convocazione o in seconda convocazione	
	l'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto a norma dell'art. 2538 del Codice Civile e delibera	
	validamente, con la maggioranza assoluta, salvo quanto	
	previsto da specifiche disposizioni di legge e dall'ultimo	
	comma dell'articolo 33 (trentatré) del presente statuto.	
	TITOLO VI	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 26	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di	
	membri eletti da tre a nove; il numero sarà determinato	
	dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La	
	maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci.	
	L'elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed	
	eventualmente un Vice-Presidente; possono nominare, per la	
	redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno	
	al Consiglio.	
	Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono	
	rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Gli	

	amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che	
	non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che	
	ad essi vengano concessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato	
	forfettariamente, delle spese sostenute per conto della	
	società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Articolo 27	
	Il Consiglio può delegare, determinandola nella	
	deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal	
	primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un	
	Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal	
	Vice-Presidente e da un Consigliere. Non possono comunque	
	essere delegati dagli amministratori, oltre le materie	
	previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci	
	Articolo 28	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori	
	della sede sociale purchè in Italia, dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure	
	quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione viene fatta con lettera da spedire almeno	
	cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del	
	collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso di	

	urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica	
	da spedire almeno tre giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario. Dal verbale devono risultare la data della	
	adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità	
	degli intervenuti, il risultato delle votazioni con	
	l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e,	
	su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si	
	intende non approvata.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la	

	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il	
	voto determinante di un amministratore in conflitto di	
	interessi con la società, qualora le cagionino un danno	
	patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli	
	amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti	
	dall'articolo 2477 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti	
	acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti	
	in esecuzione della decisione.	
	Articolo 29	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva	
	alla decisione dei soci.	
	Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di	

	legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice	
	Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio	
	ed eventualmente al Vice Presidente.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio	
	di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere il bilancio;	
	c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	d)deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri	
	organismi consortili e associativi;	
	f) deliberare circa il recesso dei soci;	
	g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	relative alle attività indicate nell'articolo 3 e che	
	comunque, rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione	
	soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello	
	statuto, siano riservate all'assemblea.	
	Articolo 30	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei	
	limiti e per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del	

	Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che	
	rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua	
	firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica	
	amministrazione, ditta o privato le somme che a questa	
	competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria	
	quietanza, nonché emettere mandati di pagamento.	
	In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente, qualora	
	sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere	
	designato dal Consiglio.	
	TITOLO VII	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 31	
	Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477	
	secondo e terzo comma i soci devono nominare un Collegio	
	Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è	
	rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con	
	l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,	
	la sua composizione deve essere effettuata in conformità di	
	quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito	

	delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice	
	Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione	
	della società, vigilare sull'osservanza della legge e del	
	presente statuto ed accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del	
	conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle	
	scritture contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli	
	amministratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il	
	Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati	
	affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	

	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma	
	primo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Articolo 32	
	Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 e	
	dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei	
	seguenti requisiti:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori	
	durante la vita sociale;	
	d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	

	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 33	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci	
	ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale nonché le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci	
	o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al	
	giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale	
	nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte	
	più diligente.	
	Non possono essere oggetto della presente clausola	
	compromissoria le controversie per le quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e	
	36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	
	L'Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino	

	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzianti possono entro i successivi novanta giorni	
	esercitare il diritto di recesso.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà	
	provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite	
	massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne	
	determinerà i poteri.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 35	
	Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le	
	disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti	
	in materia.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio	
	di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	

40 di 40